REGOLAMENTO (CEE) N. 2035/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 470/73, recante modalità di applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1),

visto l'atto di adesione (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1333/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, relativo agli importi compensativi per i semi di colza e di ravizzone (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 470/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi applicabili ai semi di colza e di ravizzone prodotti nei nuovi Stati membri (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 933/75 (5), dispone che, se i semi di colza e di ravizzone raccolti nel Regno Unito o in Danimarca sono oggetto di scambi intracomunitari, viene compilato, nello Stato membro nel quale i semi sono stati raccolti, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (6); che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 470/73 ha fissato l'importo della cauzione che accompagna il suddetto esemplare di controllo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1333/77 ha fissato detti importi, per la campagna 1977/1978, a livelli inferiori a quelli validi per la campagna precedente; che occorre modificare in conseguenza l'importo della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 470/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 470/73 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 è accompagnato dalla costituzione di una cauzione uguale a 1,40 unità di conto per 100 chilogrammi per i semi raccolti nel Regno Unito. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 154 del 23. 6. 1977, pag. 10.
(4) GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 51.
(5) GU n. L 90 dell'11. 4. 1975, pag. 19.
(6) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.